

Valutazione di impatto ambientale (VIA) e/o provvedimento unico in materia ambientale (PUA) per la realizzazione di un impianto agrivoltaico: quando il silenzio dell'Amministrazione è legittimo

T.A.R. Basilicata, Sez. I 17 ottobre 2024, n. 507 - Donadono, pres.; Mastrantuono, est. - GRETIFV2 S.r.l. (avv.ti Bucello, Rosignoli) c. Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (Avv. distr. Stato) ed a.

Ambiente - Illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza volta ad ottenere la valutazione di impatto ambientale (VIA) e/o il provvedimento unico in materia ambientale (PUA) per la realizzazione di un impianto agrivoltaico - Esclusione.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

Con istanza del 10.1.2022 la GRETIFV2 S.r.l. ha chiesto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ed al Ministero della Cultura il rilascio della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e/o il Provvedimento Unico in materia Ambientale (PUA) ex art. 27 D.Lg.co n. 152/2006, per la realizzazione nei Comuni di Palazzo San Gervasio e Forenza di un impianto agrivoltaico, avente la potenza complessiva di 19,97 MW, e delle relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale (con D.Lg.vo n. 104/2017 è stata trasferita la competenza per la VIA degli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW dalle Regioni al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica).

Per le successive integrazioni documentali il procedimento è stato avviato il 19.10.2022.

Con il ricorso in epigrafe, notificato il 5.7.2024 e depositato nella stessa giornata del 5.7.2024, la GRETIFV2 S.r.l. ha impugnato il silenzio inadempienza sulla predetta istanza, deducendo la violazione dell'art. 2 L. n. 241/1990.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ed il Ministero della Cultura, sostenendo l'infondatezza del gravame, in quanto: 1) l'art. 8 D.Lg.vo n. 152/2006, come modificato dall'art. 4 sexies, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), D.L. n. 181/2023 conv. nella L. n. 11/2024 ed entrato in vigore l'8.2.2024, nel disciplinare l'attività della Commissione tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, al comma 1 prevede la "precedenza ai progetti, attuativi del Piano Nazionale Integrato per l'Energia ed il Clima, individuati dall'Allegato I-bis alla parte Seconda del presente decreto, aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a quindici unità di personale, nonché ai progetti cui si correlano scadenze non superiori a 12 mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti già autorizzati la cui autorizzazione scade entro 12 mesi dalla presentazione dell'istanza", specificando che "hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista, nonché i progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-bis) dell'Allegato II alla Parte Seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti"; 2) tale norma deroga al criterio cronologico ed ai termini perentori del procedimento ex art. 27 D.Lg.co n. 152/2006, "in quanto ne produce l'obbligatoria sospensione per il rispetto dei predetti criteri di priorità", perché una diversa interpretazione determinerebbe "un conflitto tra l'obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento secondo l'ordine cronologico (superato dal citato art. 8, comma 1) e l'obbligo di rispettare i criteri di priorità per potenza"; 3) il progetto della ricorrente non rientra tra quelli contemplati dal suddetto art. 8, comma 1, D.Lg.vo n. 152/2006.

Con memoria del 28.9.2024 la ricorrente ha replicato all'Amministrazione statale ed ha anche chiesto che fosse sollevata la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 8 D.Lg.vo n. 152/2006, come modificato dall'art. 4 sexies, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), D.L. n. 181/2023 conv. nella L. n. 11/2024.

Nella Camera di Consiglio del 9.10.2024 il ricorso è passato in decisione.

In via preliminare, va affermata la ricevibilità del ricorso, notificato il 5.7.2024, tenuto conto del termine decadenziale ex art. 31, comma 2, cod. proc. amm. di 1 anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento e del termine procedimentale ex art. 27 D.Lg.vo n. 152/2006 di 335 giorni, nella specie, come sopra già detto, decorrente dal 19.10.2022 e pertanto scaduto il 30.9.2023.

Nel merito, come recentemente già statuito da questo Tribunale con le Sentenze n. 338 dell'1.7.2024 e n. 381 del 18.7.2024, modificando quanto stabilito nella precedente Sent. n. 160 del 25.3.2024, il ricorso è infondato, in quanto:

- 1) con il suddetto art. 8, comma 1, D.Lg.vo n. 152/2006, come modificato dall'art. 4 sexies, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), D.L. n. 181/2023 conv. nella L. n. 11/2024 ed entrato in vigore l'8.2.2024, il Legislatore ha sostituito il criterio cronologico della trattazione dei progetti in questione con quella della loro maggiore potenza, finalizzato al perseguimento della transizione energetica;
- 2) tale scelta legislativa non necessita di ulteriori disposizioni di attuazione, anche perché il predetto art. 8, comma 1,



D.Lg.vo n. 152/2006 non le prevede;

3) il suddetto criterio della maggiore potenza non può essere contemperato con la perentorietà dei termini, prevista dall'art. 27, comma 8, D.Lg.vo n. 152/2006, in quanto tale perentorietà risulta recessiva rispetto alla valorizzazione prioritaria degli impianti di maggiore potenza, necessaria per il raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica, che comporta l'inderogabile postergazione dell'istruttoria degli altri progetti meno potenti, come quello di cui è causa;

4) l'applicazione dei termini ex artt. 25 e 27 D.Lg.vo n. 152/2006 comporterebbe la saturazione dei luoghi da parte degli impianti meno potenti, che dovrebbero essere occupati dagli impianti di maggiore potenza;

5) il citato art. 8, comma 1, D.Lg.vo n. 152/2006 risulta coerente con l'art. 3, comma 1, del Regolamento Europeo n. 2577/2022, entrato in vigore il 31.12.2022.

Per tali ragioni deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 8 D.Lg.vo n. 152/2006, come modificato dall'art. 4 sexies, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), D.L. n. 181/2023 conv. nella L. n. 11/2024, genericamente dedotta dalla parte ricorrente, senza indicare il contrasto con alcun articolo della Costituzione.

A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.

In ragione delle peculiarità della questione e degli orientamenti giurisprudenziali di segno diverso (cfr. TAR Sardegna Sez. II Sent. n. 436 del 3.6.2024, TAR Lecce Sez. II Sent. n. 588 del 23.4.2024 e TAR Napoli Sez. V Sent. 2204 del 4.4.2024) sussistono eccezionali motivi, per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)